

## SCHEDA 5

(Allegato al Regolamento dati sensibili e giudiziari)

**SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI / ELETTORALE**

**TIPO TRATTAMENTO: Attività relativa all'elettorato attivo e passivo**

### *Riferimenti normativi*

D.P.R. 20.03.1967, n. 223; l. 5.05.1992, n. 104; d.lgs. 18.08.2000, n. 267

### *Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento*

Tenuta delle liste elettorali e gestione delle consultazioni elettorali (art. 62, d.lg. n. 196/2003)

<i>Categoria dato</i>	<i>Dati sensibili e giudiziari trattati</i>	<i>Finalità perseguite</i>
<input checked="" type="checkbox"/> DS/5/1	Stato di salute, patologie attuali	Gestione delle modalità di voto per i disabili - non vedenti
<input checked="" type="checkbox"/> DS/5/2	Convinzioni politiche – adesione a partiti	Gestione dei profili dei candidati e per l'espressione del voto
<input checked="" type="checkbox"/> DS/5/3	Convinzioni filosofico – religiose	Gestione dei profili dei candidati e per l'espressione del voto
<input checked="" type="checkbox"/> DG/5/1	Pendenza di carichi giudiziari	Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo
<input checked="" type="checkbox"/> DG/5/2	Pendenze di procedimenti con connessi provvedimenti preventivi ( <i>i.a.</i> misure di prevenzione)	Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo

### *Operazioni sui dati*

- ☒ Raccolta      ☒ presso gli interessati      ☒ presso terzi  
☒ Elaborazione      ☒ in forma cartacea      ☒ con modalità informatizzate  
☒ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:      ☒ comunicazioni a chiunque vi abbia interesse per la verifica degli esiti elettorali  
☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità  
a) Commissione elettorale circondariale (per l'eventuale cancellazione dagli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali dei cittadini che non siano possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del d.P.R. n. 223/1967)  
☒ Diffusione : in caso di acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione di cause ostative, la deliberazione della Commissione elettorale comunale, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, viene depositata nella Segreteria del Comune (o presso l'Ufficio elettorale) nei primi cinque giorni del mese successivo ed ogni cittadino può prenderne visione (art. 32, comma 6, del d.P.R. n. 223/1967). Sono inoltre depositati per dieci giorni nell'Ufficio Elettorale gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione: tali atti possono riguardare provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati nei confronti di minori che non vengono proposti per l'iscrizione (art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223/1967). I dati relativi allo stato di salute non sono mai diffusi.

### ***Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo***

Il procedimento finalizzato all'iscrizione nelle liste elettorali di chi abbia acquistato la residenza nel Comune inizia con la comunicazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe, dell'avvenuta iscrizione di un cittadino nel registro della popolazione residente o nell'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), ovvero con la rilevazione periodica dei cittadini che compiranno la maggiore età nel semestre successivo. L'eventuale esistenza di cause ostative di carattere giudiziario viene comunicata dal Comune di precedente residenza, che trasmette il fascicolo personale del cittadino trasferito o, per i residenti che acquisteranno la maggiore età, viene accertata attraverso la certificazione appositamente richiesta al Casellario giudiziale. I predetti dati vengono altresì comunicati alla Commissione elettorale circondariale al fine di aggiornare gli elenchi per la revisione semestrale delle liste elettorali. Coloro che non sono mai stati iscritti nelle liste elettorali o ne sono stati cancellati per cause ostative vengono iscritti o reiscritti d'ufficio al termine del periodo di incapacità. Per coloro che sono già iscritti nelle liste elettorali, le comunicazioni riguardanti provvedimenti che possono determinare la perdita del diritto elettorale pervengono dall'Autorità giudiziaria, dalla Questura o dall'Ufficio Territoriale del Governo. I dati sulla salute sono trattati al fine di permettere ai soggetti disabili di esercitare il proprio diritto di voto; mentre quelli religiosi rilevano in quanto nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; non possono ricoprire cariche elettive (art. 60 d.lg. n. 267/2000).